

**Convegno 3 Luglio 2014 - Belluno -
Park Hotel Villa Carpenada**

**Fatturazione elettronica
POS negli studi professionali
Nuovo Redditometro
Indagini bancarie**

Organizzato da: Consulta Libere Professioni (C.U.P.)
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Belluno
Relatore: Fausto Gallo

Indice

- 1 – Fatturazione elettronica
- 2 – POS negli studi Professionali
- 3 – Nuovo redditometro
- 4 – Indagini bamcarie

1. Fattura elettronica

Principali riferimenti normativi e interpretativi:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi da 209 a 214; Legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 3 ed elenco allegato alla Legge; Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 31 marzo 2014 e Circolare Agenzia Entrate n. 18/E del 24 giugno 2014; Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, art. 25; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

La fattura elettronica può essere definita come il documento emesso e ricevuto in un qualunque formato elettronico.

Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario.

Il soggetto passivo assicura:

- l'autenticità dell'origine (vale a dire che l'identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell'emittente della fattura devono essere certi);
- l'integrità del contenuto (nel senso che i dati obbligatori previsti dall'art. 21 del DPR 633/1972 non possono essere alterati);
- la leggibilità.

Autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Si tratta dell'interscambio di dati tra sistemi informativi attraverso un canale dedicato ed in un formato definito in modo da non richiedere intervento umano salvo in casi eccezionali. L'emissione della fattura non potrà comunque essere successiva al momento della sua consegna o spedizione (fattura analogica) ovvero al momento della sua trasmissione per via elettronica o messa a disposizione del cessionario o committente (fattura elettronica).

La fattura elettronica può essere messa a disposizione del destinatario, da parte dell'emittente o di un suo delegato, tramite accesso ad un sito internet, server o altro supporto informatico, ove la stessa è reperibile, nonché tramite messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento che permetta, previo accordo delle parti, di effettuare in qualsiasi momento il download della fattura (vedasi Circolare Agenzia Entrate n. 45 del 19 ottobre 2005, paragrafo 2.4.3). Peraltro, i soggetti coinvolti possono individuare ulteriori strumenti idonei secondo la ratio delle disposizioni emanate.

Dal **6 giugno 2014 i fornitori** di beni e servizi (compresi i liberi professionisti) nei confronti **di**:

- **Ministeri** (e loro articolazioni quali scuole, caserme, ecc.);
- **Agenzie Fiscali** (Entrate, Demanio, Dogane e Monopoli);
- **Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale** (INPS - INAIL - Casse di Previdenza dei Liberi Professionisti, ecc.),

sono obbligati ad emettere, trasmettere, archiviare e conservare le fatture nei confronti dei predetti soggetti **esclusivamente in forma elettronica.**

Per le fatture emesse nei confronti delle altre Amministrazioni Pubbliche operanti sul territorio, ivi comprese quelle locali, l'obbligo decorrerà dal 31 marzo 2015, termine quest'ultimo anticipato ad opera del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, art. 25.

La fattura elettronica, in quanto documento elettronico predisposto secondo le regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, presenta le seguenti caratteristiche:

è un documento statico non modificabile;

la sua emissione, al fine di garantire l'attestazione della data e l'autenticità dell'integrità,

prevede l'apposizione del riferimento temporale e della **firma elettronica** qualificata;

deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico;

deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida e le regole tecniche predisposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale ed approvata dalla Commissione S.P.C. (Sistema Pubblico di Connettività).

Il Codice dell'amministrazione digitale (introdotto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come modificato da quello successivo del 30 dicembre 2010, n. 235) costituisce un corpo organico di disposizioni che presiede all'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini.

La fattura elettronica, oltre agli elementi indicati dall'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, deve contenere anche:

- il "**codice univoco ufficio**" assegnato all'ufficio della Pubblica Amministrazione dal Sistema;
- il "**codice identificativo di gara**" (CIG) tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge del 13 agosto 2010, n. 136 previsti dalla Tabella 1 allegata al Decreto Legge 66/2014;
- il "**codice unico di progetto**" (CUP) in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP qualora previsti dalla normativa e non possono accettare fatture che non abbiano i requisiti della "fattura elettronica".

La trasmissione della fattura elettronica deve avvenire **esclusivamente** tramite il **Sistema di Interscambio** (SdI) attraverso l'utilizzo di uno di questi canali:

a) **posta elettronica certificata** (PEC).

I file FatturaPA vengono inoltrati alla Pubblica Amministrazione come allegato di un messaggio di PEC tramite una casella di posta del sistema di interscambio

Sulla medesima casella l'Amministrazione dovrà inviare il file messaggio di "accettazione" o "rifiuto" delle fatture ricevute;

b) **via web.**

Il sistema di interscambio mette a disposizione, sul sito www.fatturapa.gov.it, un'applicazione per inviare un file FatturaPA o un file archivio attraverso un'interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti della Carta Nazionale dei Servizi (C.N.S.) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La Carta Nazionale dei Servizi è uno strumento di identificazione in rete che consente la fruizione dei servizi delle Amministrazioni Pubbliche; detta carta non contiene la foto del titolare e non richiede particolari requisiti di sicurezza per il supporto plastico;

c) **servizio SDICoop**

Il servizio SDICoop è disponibile per coloro che desiderano trasmettere i file FatturaPA e ricevere i file messaggio utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services);

d) **servizio SDIFTP**

Il servizio SDIFTP è disponibile per coloro che intendano trasmettere i file FatturaPA utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol

e) **servizio SPCoop**

Il servizio SPCoop prevede la trasmissione dei file FatturaPA utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

I contribuenti interessati dovranno prendere contatto:

- con l'Ufficio della relativa Pubblica Amministrazione per chiedere il "**codice univoco ufficio**";

- con una società di software per la gestione dell'intera procedura (elaborazione della fattura elettronica con apposizione della firma elettronica, trasmissione, archiviazione e conservazione).



Le specifiche tecniche sono consultabili sul sito del sistema di interscambio www.fatturapa.gov.it.

2.POS negli studi professionali

Principali riferimenti normativi

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 15 - Decreto Interministeriale 24 gennaio 2014 - Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, art. 49 - Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, art. 21

Dal **30 giugno 2014** imprese e professionisti sono tenuti ad **accettare i pagamenti** (di importo superiore a trenta euro) che i clienti intendono effettuare tramite **"carte di debito e/o di credito"** per acquisti di prodotti o prestazioni di servizi.

Fermo il divieto di accettare pagamenti in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 (previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231) continuano ad essere applicabili le altre forme di pagamento, quali: assegni (bancari, postali o circolari), bonifici, ricevute bancarie, disposizioni di accredito continuativo, cambiali, vaglia e bollettini postali, ecc.

Pertanto, **qualora l'imprenditore o il libero professionista concordi con i clienti una diversa forma di pagamento, rispetto alla "carta di debito e/o di credito", non appare necessario dotarsi di un terminale POS.**

Viceversa **se**, per il tipo di attività svolta o di clientela, **risulta problematico l'accordo con il cliente per altra forma di pagamento** (diversa dalla moneta elettronica), **l'imprenditore o il professionista dovrà** prendere contatto con un istituto di credito per **installare un terminale POS.**

Occorre tener presente che la norma considera scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi (art. 15 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179).

Giova infine ricordare che alla data attuale **non risulta applicabile alcuna sanzione** in caso di rifiuto, da parte dell'imprenditore o del professionista, di accettare il pagamento tramite "carta di debito e/o di credito", salvo che il cliente potrebbe pretendere di pagare unicamente con questo sistema; in tale circostanza, se il fornitore non accettasse il

pagamento con moneta elettronica, potremmo dire che subirebbe la conseguenza del mancato incasso del proprio credito.

Limitazioni all'uso del contante tra soggetti diversi

Al fine di contrastare l'utilizzo del sistema finanziario allo scopo di riciclaggio, il legislatore è intervenuto con varie norme per limitare l'uso del trasferimento di denaro contante tra **soggetti diversi**.

In caso di superamento dei limiti sottoindicati, la sanzione varia dall'1% al 40% dell'importo trasferito con un minimo di € 3.000 per ogni violazione.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa.

Limite contante

	Periodo	Riferimento normativo
€ 10.329,14 (L. 20.000.000)	Dal 9 maggio 1991 All'11 dicembre 2002	D. L. 3 maggio 1991 n. 143, art. 1
€ 12.499,99	Dal 12 dicembre 2002 Al 29 aprile 2008	Decreto Interministeriale 17 ottobre 2002
€ 4.999,99	Dal 30 aprile 2008 Al 24 giugno 2008	D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 49
€ 12.499,99	Dal 25 giugno 2008 Al 30 maggio 2010	D. L. 25 giugno 2008 n. 112, art. 32
€ 4.999,99	Dal 31 maggio 2010 Al 12 agosto 2011	D. L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 20
€ 2.499,99	Dal 12 agosto 2011 Al 5 dicembre 2011	D. L. 13 agosto 2011 n. 138, art. 2
€ 999,99	Dal 6 dicembre 2011 (limite vigente)	D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 12

3 - Nuovo Redditometro

Riferimenti normativi e interpretativi

Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 - Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 21 (spesometro) - Decreto Ministero Economia e Finanze 24 dicembre 2012 - Annuario Istat "I consumi delle famiglie anno 2009" - Circolari Agenzia Entrate 15 febbraio 2013 n. 1/E, 31 luglio 2013 n. 24/E, 11 marzo 2014 n. 6/E, 14 maggio 2014 n. 10/E.

➤ Che cos'è?

È una metodologia di determinazione del reddito della **persona fisica** basata sul **sostenimento, di qualsiasi spesa**, da parte del contribuente in un determinato anno. C'è la presunzione che quanto è stato speso nell'anno sia stato finanziato con il reddito dichiarato nell'anno stesso. Se il reddito non è sufficiente a coprire le spese sostenute può iniziare l'accertamento con obbligatoria preventiva convocazione del contribuente.

Tale metodologia prescinde dal fatto che il contribuente abbia presentato la dichiarazione dei redditi, che sia un lavoratore dipendente, piuttosto che un imprenditore o un lavoratore autonomo.

Non riguarda società e studi associati, ma la persona fisica che, a sua volta, può essere socia di una società o di uno studio associato, ovvero titolare di un'impresa individuale o nulla di tutto ciò.

➤ Da quando è applicabile?

Dal periodo d'imposta 2009.

➤ Termini di prescrizione dell'azione accertatrice

Ordinariamente, se è stata presentata la dichiarazione (redditi e/o IVA) il termine per accertare l'anno 2009 scade il 31 dicembre 2014; vale a dire entro la fine del quarto anno successivo a quello di presentazione del modello.

In caso di omissione della dichiarazione il termine è prorogato di un anno.

Qualora ricorrano le fattispecie dei reati tributari previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74 i termini ordinari di accertamento sono raddoppiati.

Vengono delineate alcune **ipotesi di reati tributari**.

Prima ipotesi di reato tributario



Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (art. 8 "**emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**").

Seconda ipotesi di reato tributario

Indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi quando, **congiuntamente**: l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 50.000 e l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni (art. 4 "**dichiarazione infedele**").

Terza ipotesi di reato tributario

Omessa presentazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, qualora l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000 (art. 3 "**dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**").

Quarta ipotesi di reato tributario

Indicazione, in una delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi o dell'IVA di elementi passivi fittizi (**senza previsione di alcun importo minimo** per i fatti successivi alla data del 17 settembre 2011) avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (art. 2 "**dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**").

➤ Come funziona?

Preliminarmente bisogna collocarsi:

- nella tipologia del nucleo familiare di appartenenza.

Sono state individuate 11 tipologie: persona sola con meno di 35 anni, copia senza figli con meno di 35 anni, copia con un figlio, copia con due figli, ecc.;

- nell'area territoriale dove il contribuente risiede.



Il territorio è stato diviso in 5 zone geografiche: nord ovest, nord est, centro, sud e isole.

Successivamente, per l'anno solare preso in considerazione, si sommano:

- a) le spese certe sostenute;
- b) gli investimenti effettuati **al netto** dei disinvestimenti e dei finanziamenti ricevuti in un anno;
- c) la quota di risparmio dell'anno;
- d) le spese per elementi certi.

La somma così ottenuta costituisce il reddito complessivo provvisoriamente attribuibile al contribuente.

Nell'ipotesi di proseguimento delle indagini, **l'Ufficio, prima di emettere l'avviso di accertamento, dovrà incontrare il contribuente almeno due volte.**

➤ Quando è ammesso l'accertamento sintetico da redditometro?

Nell'ipotesi in cui il reddito complessivo accertabile in base alle spese sostenute (al netto dei disinvestimenti e dei finanziamenti) superi di almeno il 20% il reddito complessivo dichiarato anche per un solo anno.

➤ Esempio delle principali voci dell'accertamento da redditometro

Sommatoria degli importi sborsati in un determinato anno relativi alle seguenti voci:

- 1) rate del mutuo
- 2) canoni di locazione
- 3) energia elettrica
- 4) assicurazioni e bollo auto
- 5) assicurazione vita infortuni
- 6) rate finanziamento auto o leasing
- 7) spese telefoniche
- 8) spese condominiali
- 9) oneri deducibili e detraibili da dichiarazione (spese di ristrutturazione, risparmio energetico, contributi previdenziali obbligatori, previdenza complementare, spese mediche, ecc.)

10) manutenzioni e riparazioni, carburanti auto (dati disponibili ovvero **dato rilevato da media mensile ISTAT**)

11) prezzo di acquisto di veicoli e/o di immobili al netto dei finanziamenti ricevuti e dei disinvestimenti

12) acquisto di obbligazioni, azioni, prodotti finanziari al netto dei finanziamenti e dei disinvestimenti

13) quota di risparmio dell'anno (es. differenza tra il saldo a credito al 31 dicembre sul c/c e quello al 1^o gennaio dello stesso anno)

Sommatoria degli importi: si ipotizzi € 125.000

Reddito complessivo dichiarato: si ipotizzi € 100.000

In questo caso l'accertamento risulta essere possibile con rideterminazione del reddito per l'ammontare di € 125.000 in quanto lo scostamento di € 25.000 (€ 125.000 reddito complessivo da redditometro rispetto al reddito complessivo indicato in dichiarazione di € 100.000) eccede almeno del 20% il reddito complessivo dichiarato. Se la sommatoria degli importi sborsati fosse stata di € 119.000 l'accertamento da redditometro non sarebbe stato possibile.

➤ Obblighi dell'Amministrazione Finanziaria

Deve convocare **almeno due volte** il contribuente o un suo delegato. Nel primo incontro il contribuente, **nel proprio interesse**, dovrà fornire spiegazioni, dati e documenti.

Nel secondo incontro, nell'ipotesi in cui l'accertamento prosegua, l'ufficio avvierà il procedimento di accertamento con adesione.

➤ Difesa del contribuente e prova contraria

Il contribuente dovrà dimostrare:

✓ l'errata quantificazione dell'imponibile da parte dell'ufficio perché, ad esempio, il bene è cointestato ai coniugi ed è invece stato imputato solo ad uno di essi; oppure perché l'attribuzione della spesa è frutto di un errore materiale;

✓ che l'indice non è attribuibile al contribuente in quanto il bene è solo formalmente intestato oppure il bene non è utilizzato dal contribuente ma è nella disponibilità di terzi, la spesa è avvenuta in maniera minore rispetto a quanto stimato dalle medie ISTAT (per esempio nell'attribuzione delle spese per carburanti e manutenzioni auto);

- ✓ che l'incremento patrimoniale non è avvenuto in capo al contribuente in quanto la vendita dissimula una donazione;
- ✓ che il bene acquistato è destinato all'attività di impresa o libero professionale.

Sul punto vedasi la **sentenza 29 aprile 2011 n. 9549 Cassazione e CTR Lombardia 70/07/2005 dalle quali si desume che il possesso di un'autovettura è irrilevante ai fini del redditometro se strumentale all'attività di impresa del contribuente ed indicata nel registro dei beni ammortizzabili;**

- ✓ che gli acquisti e/o le spese sostenute sono state possibili grazie a redditi diversi da quelli imponibili, quali: redditi esenti, redditi soggetti a imposizione alla fonte, redditi assoggettati a tassazione parziale o separata, altresì tramite fonti non reddituali quali prestiti ricevuti da familiari, donazioni, mutui e prestiti bancari.

La difesa sarà consentita dimostrando anche risparmi accumulati in anni precedenti, indennizzi assicurativi e non, risarcimenti, vincite, condoni fiscali e/o scudo fiscale, ecc.

Con riferimento alla metodologia dell'accertamento sintetico (a cui appartiene il cosiddetto redditometro) è fondamentale che il contribuente:

- operi con diligenza e ragionevolezza allorchè effettua investimenti e disinvestimenti, quando sostiene "**spese tracciate**" o compie "**operazioni tracciate**", esegue versamenti sul c/c e prelievi dal c/c;
- conservi con ordine qualsiasi documentazione che gli consenta un'adeguata difesa.

Soprattutto i "**movimenti tracciati**" (**già a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria**) devono essere congrui con la posizione finanziaria e reddituale del contribuente e della sua famiglia.

4. Indagini bancarie

Riferimenti normativi e interpretativi

Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 - 33 e n. 605 artt. 6 - 7 - Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 11 - Circolari Agenzia Entrate 19 ottobre 2006, n. 32 e 24 settembre 2009 n. 42.

➤ In che cosa consiste?

Preliminarmente vengono verificate le operazioni effettuate dal contribuente con Banche, Poste, Intermediari Finanziari, Compagnie di Assicurazioni, ecc.

Ad esempio: versamenti sul conto corrente, prelevamenti dal conto corrente, acquisti e vendita di obbligazioni, azioni, prodotti finanziari, prodotti assicurativi.

L'accertamento assistito dalle indagini finanziarie è uno dei filoni sempre più perseguito dall'Amministrazione Finanziaria a causa dei risultati positivi riscontrati e di gettito per l'erario.

➤ La documentazione

Può essere richiesta a banche, poste, ecc. previa autorizzazione, **adeguatamente motivata**, del direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate o del comandante regionale della Guardia di Finanza.

Può essere anche richiesta direttamente al contribuente.

➤ Cosa viene chiesto

Dati - notizie - documenti relativi a qualsiasi rapporto o operazione effettuata in conto o fuori conto (operazioni di sportello)

➤ Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria degli operatori finanziari.

Dal 2011 gli operatori finanziari devono comunicare all'Anagrafe Tributaria le seguenti informazioni:

- dati identificativi del rapporto ed eventuali cointestatari;
- saldo al 1^o gennaio;
- saldo al 31 dicembre;
- totale movimenti dare (addebiti) dell'anno;
- totale movimenti avere (accrediti) dell'anno.

➤ Prelevamenti dal conto corrente



Se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili **i prelevamenti** dell'imprenditore e/o del professionista **sono considerati compensi**.

Tuttavia, la Circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 4 agosto 2006 (n. 28/E, paragrafo 7) chiarisce che **"i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra-professionale"**.

E' comunque consigliabile **limitare i prelevamenti per contanti ricorrendo il più possibile a pagamenti tracciati** (carte di credito e di debito, bancomat, bonifici, assegni, vaglia postali, ecc.)

➤ Versamenti sul conto corrente

Se non giustificati e documentati sono considerati compensi. Si raccomanda di non versare importi eccedenti gli incassi fatturati.

Incassato il compenso va immediatamente emessa la fattura.

L'adempimento, oltre ad essere un obbligo fiscale, consente anche di poter eseguire facilmente i controlli soprattutto se detti controlli avvengono a distanza di tempo

Si consiglia di effettuare i versamenti in un lasso di tempo ragionevolmente breve (almeno una volta la settimana).

➤ Contraddittorio

Nelle indagini bancarie, a differenza dall'accertamento sintetico da redditometro, il contraddittorio è una **facoltà** e non un obbligo.

Tuttavia Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza sono orientate verso un preventivo contraddittorio.

Se l'Amministrazione Finanziaria non convoca il contribuente è bene che lo stesso contribuente ne faccia richiesta scritta anche per una maggiore difesa ai fini dell'eventuale contenzioso.

Dovendosi superare una prova documentale (tale infatti sono le movimentazioni bancarie), il contribuente dovrà a sua volta fornire adeguata documentazione non potendo limitarsi a generiche affermazioni non supportate da dati, documenti, materiale probatorio, ecc..

La documentazione in tal senso utilizzabile dal contribuente potrebbe provenire da pubbliche amministrazioni o da soggetti abilitati al rilascio di certificazioni quali notai e avvocati, oppure da soggetti terzi che, in virtù dei particolari rapporti intrattenuti con il contribuente, potrebbero fornire la prova in ordine a movimentazioni finanziarie relative, ad esempio, a rimborsi di prestiti, risarcimento di danni, titoli di credito in genere, ecc.

Resta comunque certo che non è possibile fondare una difesa su affermazioni generiche e prive di riscontro.

➤ Consigli

Limitare i prelevamenti per contanti e utilizzare sistemi di pagamento tracciati.

Non versare importi eccedenti gli incassi fatturati.

Incassato il compenso emettere immediatamente la fattura. Effettuare i versamenti in un lasso di tempo ragionevolmente breve (almeno una volta la settimana).

Evitare incassi per contanti anche se di importo inferiore a 1.000 euro. Restano vietati incassi e pagamenti per contanti di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Non è operazione vietata, ma da effettuarsi con cautela (in quanto segnalata dalla banca all'Amministrazione Finanziaria) il prelievo dal proprio conto corrente di contante per importi pari o superiori a 1.000 euro; detti prelievi non sono comunque illegittimi ai fini della norma antiriciclaggio in quanto il divieto è posto tra soggetti diversi, mentre in questo caso il prelevamento avviene con la stessa persona (prelevamento a favore della stessa persona intestataria del conto corrente).

Fatturazione elettronica, POS studi professionali,
Nuovo Redditometro, Indagini bancarie
Relatore: Fausto Gallo -
Convegno 3 Luglio 2014 - Belluno

